

TRIBUNALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ricorso proposto il 10 ottobre 2011 — ZZ/Parlamento

(Causa F-101/11)

(2012/C 6/45)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: E. Boigelot, avvocato)

Convenuto: Parlamento europeo

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione della commissione del concorso generale 30 giugno 2011, EPSO/AD/188/10 — INTERPRETI per il BULGARO (BG), di non procedere all'iscrizione del ricorrente sulla lista di riserva di detto concorso e domanda di risarcimento danni per il danno morale e materiale.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione della commissione del concorso generale 30 giugno 2011, EPSO/AD/188/10 — INTERPRETI per il BULGARO (BG), adottata dopo riesame della prova del ricorrente, che conferma i risultati a quest'ultima e, di conseguenza, la decisione di non procedere ad iscrivere lo stesso sulla lista di riserva;
- annullare la decisione della commissione del concorso generale 31 maggio 2011, EPSO/AD/188/10 — INTERPRETI per il BULGARO (BG), d'iscrivere il ricorrente sulla lista di riserva di detto concorso;
- annullare tutte le operazioni effettuate dalla commissione a partire della fase in cui sono insorte le irregolarità denunciate;
- condannare il convenuto al pagamento, a titolo di risarcimento per il danno morale e materiale e per il pregiudizio alla carriera del ricorrente, di un importo di EUR 15 000, salvo maggiorazione o diminuzione in corso di causa, da aumentare degli interessi al tasso annuo del 7 % a partire dalla data del presente ricorso;
- condannare il Parlamento europeo alle spese.

Ricorso proposto l'11 ottobre 2011 — ZZ/BEI

(Causa F-103/11)

(2012/C 6/46)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: avv. N. Thieltgen)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Oggetto e descrizione della controversia

L'annullamento della decisione del presidente della BEI di non intraprendere alcuna azione a seguito della procedura di inchiesta in merito alle asserite molestie psicologiche e di annullare la conclusione finale del comitato d'inchiesta nonché la domanda di risarcimento dei danni

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la conclusione finale del comitato d'inchiesta nel suo parere dell'11 luglio 2011 per la parte in cui constata l'insussistenza di fatti qualificabili come molestie nei suoi confronti;
- annullare la decisione del presidente della BEI 27 luglio 2011;
- dichiarare che il ricorrente è stato vittima di molestie;
- imporre alla BEI di porre fine a dette molestie;
- annullare la decisione del presidente della BEI 1° settembre 2011;
- constatare l'esistenza di illeciti amministrativi attribuibili alla BEI;
- stabilire la responsabilità della BEI nei confronti del ricorrente per l'illegittimità della decisione del Presidente della BEI 27 luglio 2011, per le molestie di cui il ricorrente è stato vittima nonché per gli illeciti amministrativi attribuibili alla BEI;
- condannare la BEI a risarcire i danni fisici, morali e materiali pregressi e ulteriori subiti dal ricorrente a causa dell'illegittimità della decisione del presidente della BEI 27 luglio 2011, delle molestie psicologiche nei suoi confronti e degli illeciti amministrativi attribuibili alla BEI, unitamente agli interessi di mora;

- per quanto riguarda l'illegittimità della lettera del presidente datata 27 luglio 2011:
- per il danno materiale a titolo di mancata retribuzione: EUR 113 100;
- per il danno morale: EUR 50 000;
- per quanto riguarda le molestie psicologiche subite:
- per il danno materiale in termini di retribuzione e mancata carriera: EUR 132 100;
- per il danno morale: EUR 50 000;
- per le spese causate: EUR 13 361,93;
- per quanto riguarda gli illeciti amministrativi attribuibili dalla BEI:
- per la violazione da parte della BEI degli obblighi di riservatezza e di protezione dei dati ad essa incombenti: EUR 10 000;
- per la questione incidentale relativa all'audizione di testimoni: EUR 40 000;
- condannare la BEI alle spese.

Ricorso proposto il 17 ottobre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-105/11)

(2012/C 6/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentanti: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento della decisione del Direttore generale dell'Olaf di respingere la domanda del ricorrente di prorogare il suo contratto d'agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. b), del RAA

Conclusioni del ricorrente

- Annullare la decisione del direttore generale dell'Olaf 29 giugno 2011, che respinge il reclamo del ricorrente diretto

contro il rigetto della sua domanda di prorogare il suo contratto di agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. b), del RAA;

- ove necessario, annullare la decisione del direttore generale dell'Olaf 25 marzo 2011, che rigetta la domanda del ricorrente di prorogare la sua domanda di prorogare il suo contratto di agente temporaneo;
- condannare la Commissione alle spese.

Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ/Commissione

(Causa F-109/11)

(2012/C 6/48)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: ZZ (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Oggetto e descrizione della controversia

Annullamento di una parte del rapporto informativo del ricorrente per il periodo compreso tra il 1° gennaio al 31 dicembre 2009.

Conclusioni del ricorrente

- Annullare il rapporto informativo del ricorrente per il periodo 1.1.2009 — 31.12.2009; più precisamente, la parte di tale rapporto redatta da EUROSTAT per lo stesso periodo;
- condannare la convenuta alle spese.

Ricorso proposto il 24 ottobre 2011 — ZZ e a./Commissione

(Causa F-110/11)

(2012/C 6/49)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrenti: ZZ e a. (rappresentante: F. Frabetti, avvocato)

Convenuta: Commissione europea